

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) D. LGS. N. 50/2016 – PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI LAZIODISU PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI PASTI CONSUMATI ED IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ED INVIO COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA’ COMPETENTI

CAPITOLATO d’oneri

CIG 7392492DF5

PREMESSA

Laziodisu - Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio – promuove il diritto allo studio e alla conoscenza, sostenendo azioni integrate e coordinate in un’ottica di coesione sociale nel territorio della Regione Lazio.

Tra i vari servizi garantiti agli studenti rientrano la predisposizione dei servizi di ristorazione e di alloggio presso le Residenze universitarie. In particolare la fruizione del servizio di ristorazione presso le mense da parte degli studenti nonché degli alloggi presso le Residenze universitarie viene conteggiato attraverso il sistema informativo attualmente in uso e realizzato appositamente per le esigenze dell’Ente dall’Ing. Alessandro Andreocci (Ordine Ingegneri di Viterbo n. A324, Studio di Ingegneria Alessandro Andreocci, via Friuli 41, Viterbo – P. Iva 00595480567).

Si precisa che tale conteggio risulta di fondamentale rilevanza poiché i dati così raccolti consentono il calcolo dell’importo dovuto da ciascuno studente su base reddituale e, successivamente, vengono trasmessi alla Regione Lazio ai fini della rendicontazione dei rimborsi dei servizi erogati¹.

Al fine di verificare se il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del Sistema informativo in questione sia o meno un servizio fungibile, con determina direttoriale n. 4300 del 29 dicembre 2017 si è proceduto ad attivare una consultazione di mercato per l’eventuale individuazione di ulteriori operatori economici in grado di garantire il servizio richiesto.

La consultazione di mercato e i relativi allegati sono stati pubblicati sul profilo del committente, sia nella sezione “*Bandi di gara*” sia nella sezione “*New*”, dal 12 gennaio al 29 gennaio 2018, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione come puntualizzati anche dalle Linee guide n. 8 dell’Anac secondo cui “*La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell’home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni*”. Posto che non sono pervenute manifestazioni di interesse entro il termine stabilito, risulta integrato il requisito della infungibilità del servizio richiesto, avente ad oggetto l’“*Assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo di Laziodisu per la contabilizzazione dei pasti consumati nelle mense ed il controllo degli accessi alle residenze universitarie ed invio comunicazione alle autorità competenti*”.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

Oggetto della presente fornitura è la prestazione all’Amministrazione dei servizi di manutenzione del sistema informativo per la gestione degli accessi ai punti ristoro, la contabilizzazione di pasti consumati ed il controllo e registrazione degli accessi alle residenze dell’Ente contestualmente alla prestazione dei servizi di assistenza secondo le modalità e i tempi successivamente individuati.

In particolare devono essere eseguite le seguenti attività sugli applicativi già sviluppati per l’Amministrazione:

¹ In particolare, le procedure utilizzate per la gestione degli accessi al servizio mensa e la contabilizzazione dei pasti consumati gestiscono, principalmente i seguenti aspetti relativi all’organizzazione del servizio di ristorazione: a)accreditamento degli studenti, b) rendicontazione contabile dei pasti consumati dagli studenti, c) rinnovo automatico dei titoli di accesso. Le procedure utilizzate per il controllo degli accessi alle residenze e l’invio della comunicazione di “cessione di fabbricato” gestiscono, invece, le seguenti funzioni: a) gestione anagrafica degli aventi diritto al posto alloggio, b) creazione e gestione archivio degli ospiti di tutte le residenze, c) controllo ingressi ed uscite alle varie residenze studentesche gestite dall’Ente, d) invio delle “cessioni di fabbricato” alle questure di competenza in accordo a quanto stabilito dalla normativa.

- a) fornire l'assistenza sui servizi presenti
- b) fornire supporto specialistico per l'analisi di nuove esigenze organizzativo-funzionali legate ai servizi interessati dalle procedure applicative poste in manutenzione
- c) analizzare le esigenze e definire i requisiti funzionali per lo sviluppo di nuove e/o ulteriori soluzioni applicative del sistema in oggetto
- d) sviluppare le nuove procedure relative alle soluzioni sopra indicate
- e) supportare l'Amministrazione nella integrazione delle procedure del sistema in manutenzione con le altre funzioni applicative dei sistemi informatici a qualsiasi titolo utilizzati dall'Ente
- f) fornire il servizio di manutenzione correttiva, migliorativa ed evolutiva al sistema informatico oggetto del presente capitolato
- g) consegnare alla Stazione appaltante, nei tempi previsti, tutti i software, programmi e applicativi comunque denominati per l'utilizzo del sistema oggetto dell'affidamento

Ogni implementazione, riedizione, sviluppo – totale o parziale – dei software in uso e/o delle loro funzioni, comprese le ipotesi di creazione, necessitata o richiesta, originaria o sopravvenuta, di nuovi software o l'eventuale sostituzione di quelli in uso implica **Pobbligo per l'affidatario di consegnare alla Stazione appaltante, tutte le sorgenti, i codici, i supporti, gli aggiornamenti realizzati etc., sia al momento della realizzazione sia al termine dei 24 mesi.** La mancata completa ed integrale consegna del suddetto materiale nei termini previsti comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

Laziodisu diviene titolare del diritto di concessione in riuso del medesimo sistema informativo ad altre amministrazioni pubbliche, nonché del diritto di disporre del sistema applicativo e di tutti i software e programmi ad esso connessi, sviluppati per consentirne la migliore operatività, al fine di indire procedure di gara aventi ad oggetto il medesimo servizio.

Descrizione del servizio:

1. Assistenza

Il Fornitore deve garantire il pieno supporto e l'assistenza necessaria per identificare ed eliminare la natura del malfunzionamento del sistema informativo indicato nel precedente paragrafo

L'impresa deve provvedere a supportare l'Amministrazione:

- nel ripristino delle funzionalità delle componenti del software di base necessarie al corretto funzionamento delle funzioni applicative delle postazioni di servizio;
- nel recuperare e ripristinare i dati presenti sui sistemi prima del guasto;
- nel definire e verificare le politiche di backup necessarie a salvaguardare i dati presenti nei singoli sistemi e o postazioni;
- nel verificare il corretto funzionamento delle postazioni di servizio ivi compresi i sistemi di connessione ad internet;

- nel garantire, in generale, tutte quelle attività che permettano la ripresa del funzionamento corretto dei sistemi dopo l'eliminazione di un guasto;
- nel monitorare i servizi forniti dal sistema informativi in questione;

Le tipologie di intervento che potranno essere richieste sono le seguenti (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- eliminazione degli inconvenienti software che hanno determinato il malfunzionamento;
- ripristino delle normali funzioni dei servizi;
- reinstallazione e configurazione degli applicativi;
- eventuali restore dati da backup;
- trasferimento di dati presenti su altro sistema;
- installazione dell'applicativo mensa presso le mense e i punti di ristoro gestiti da Laziodisu allo stato attuale e in caso di offerta di nuovi servizi simili all'utenza;
- installazione dell'applicativo relativo all'accesso alle residenze, presso le residenze attualmente gestite da Laziodisu e presso eventuali nuove residenze gestite dall'Ente.

Dovrà essere assicurata l'assistenza al personale Laziodisu nella gestione applicativa del sistema intervenendo anche presso le sedi decentrate, per l'analisi dei problemi che possono presentarsi. Dovranno essere supportate o suggerite eventuali operazioni di ottimizzazione delle procedure e degli strumenti di lavoro, al fine di incrementare la produttività.

Sono inoltre richieste tutte le attività volte ad assicurare l'allineamento dei dati durante le fasi di controllo della contabilizzazione dei pasti e di aggiornamento delle informazioni degli studenti dovute al rinnovo dei titoli di accesso ivi incluse le verifiche del corretto collegamento con le banche dati delle università, dell'INPS e dei sistemi in house.

L'operatore è tenuto a fornire report ed elaborazioni statistiche relative al servizio di ristorazione utilizzando le funzioni presenti nel sistema informatico o realizzando nuove query sui dati memorizzati nel data base.

È infine richiesto il controllo settimanale delle operazioni di backup dei data base e dei file di log dei server territoriali e delle postazioni di cassa.

2. Manutenzione dei software di sistema

Devono essere garantite tutte le operazioni necessarie per l'aggiornamento dei software di sistema degli apparati in uso.

3. Manutenzione dei software applicativo

Sono da prevedere le seguenti tipologie di manutenzione

Manutenzione correttiva

Il servizio comprende, a fronte di evidenziati malfunzionamenti, interventi di correzione del codice software, aggiornamento (ove applicabile) della documentazione relativa al codice software modificato, ripristino in esercizio di database corrotti, dovuti a malfunzionamenti verificatisi nelle applicazioni gestite, sino all'ottenimento dell'integrità dei dati.

Manutenzione adeguativa

Comprende le attività necessarie alla modifica delle applicazioni esistenti affinché esse siano costantemente adeguate alle esigenze dell'Amministrazione e alle nuove soluzioni tecnologiche che si prospettano e che l'Amministrazione stessa ritiene di adottare.

Manutenzione evolutiva

Comprende le attività necessarie alla modifica delle applicazioni esistenti secondo le esigenze delineate dagli obiettivi generali sopra indicati che comprendono, tra l'altro, l'aggiornamento delle applicazioni del sistema informatico per la realizzazione di una maggiore integrazione delle funzioni applicative con gli altri sistemi dell'Ente.

È comunque richiesta l'implementazione di nuove funzioni e procedure legate alle esigenze di seguito indicate:

Sistema Mensa

- Sviluppo di un'apposita app per dispositivi mobili maggiormente in uso per l'operazione di accreditamento on line e per fornire informazioni quali lo stato di validità del titolo di accesso, la fascia di ticket assegnata etc. agli studenti;

Sistema controllo accessi residenza

Al fine di garantire un sistema coerente ed identico di gestione all'interno delle diverse residenze di Laziodisu, si rende indispensabile l'implementazione dei software in uso attraverso la creazione di una procedura automatizzata (preferibilmente un'app per dispositivi quali smartphone e tablet), tramite la quale lo studente assegnatario di un posto letto potrà effettuare le procedure che al momento sono gestite in formato cartaceo. Nello specifico:

- sviluppo di una procedura per la determinazione dello stato contabile complessivo dello studente calcolato in base alle informazioni ricavate dai sistemi di gestione dei benefici a concorso, del sistema di controllo accessi residenza e del sistema di gestione degli accessi al servizio mensa
- comunicazione assenze

- richiesta interventi di manutenzione e controllo status della stessa attraverso un sistema di ticketing
- comunicazione nominativi e orario ospiti in arrivo per facilitare il lavoro delle portinerie
- eventuale richiesta trasferimento residenze all'interno del periodo disponibile
- richiesta foresteria (ove disponibile) con indicazione di data ed eventuale disponibilità all'interno della struttura richiesta, da scalare dal numero massimo di giorni previsti per ogni studente.

4. Vincoli

L'operatore deve garantire che le componenti software sviluppate risultino pienamente compatibili con l'infrastruttura fornita dall'Amministrazione e, in particolare, con i seguenti requisiti tecnici:

- Sistema virtualizzabile su piattaforma VMware;
- Sistema operativo: Windows 2008/2012 Server; Windows7, windows8/10;
- IIS 7.0;
- RDBMS MSSQL Server ;
- Sviluppo Moduli in ambiente aspx
- Servizi di cooperazione applicativa utilizzabili attraverso invocazione di WS-* od interfacce di tipo REST;

La scelta di soluzioni alternative dovrà essere concordata e sottoposta ad approvazione da parte dell'Amministrazione.

La versione del prodotto, dove specificata, è da considerarsi puramente indicativa; l'Ente Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa rispetto al corrispettivo di cui oltre, si riserva la facoltà di variare la versione del prodotto (sia major, che minor release).

Per l'implementazione del web service, l'Appaltatore DEVE tener conto delle specifiche definite dalla Web Services Interoperability Organization (WS-I). In particolare, DEVE rispettare i seguenti standard:

- WSDL 1.1 o 2.0 per la descrizione delle interfacce;
- XSD per la descrizione dei tipi dati codificati in XML;
- XSL per il mapping dei messaggi;
- SOAP 1.1 protocollo di comunicazione per l'invocazione delle interfacce, REST;
- WS-Security 1.1 per la gestione della sicurezza.

L'operatore deve possedere competenze sui seguenti sistemi hardware e software:

- Sistemi operativi Windows 2003/2008/2012 Server;
- Internet Information Server IIS;
- MSSQL Server 2005/2008/2012;

- Windows Active Directory 2008;
- Zimbra collaboration Server;
- Firewall PaloAlto PA3020;
- Squid proxy Server;
- VMware Vsphere;

ART. 2 DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 24 mesi a partire dalla data del perfezionamento del contratto nelle modalità previste dal MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L'ammontare complessivo totale dell'appalto è stato stimato dal RUP in **€ 78.000,00 IVA ESCLUSA**, con facoltà per la Stazione appaltante di disporre, previa adeguata motivazione, un ulteriore anno di rinnovo.

Si prevede altresì la facoltà per la Stazione appaltante di disporre, eventualmente e previa adeguata motivazione, nelle more dell'aggiudicazione del servizio, una proroga tecnica del medesimo all'operatore uscente.

Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

ART. 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario deve fornire i servizi richiesti per tutta la durata dell'appalto mediante un'attività di **on-site** presso le sedi che ospitano i servizi del sistema informativo oggetto di manutenzione o, quando possibile, con una attività di help-desk da remoto collaborando in modo coordinato con i funzionari incaricati delle rispettive sedi territoriali, con assunzione della relativa responsabilità del risultato concordato.

Livelli minimi di servizio:

A) Manutenzione su guasti bloccanti

L'operatore deve garantire in ogni caso il ripristino "entro il più breve tempo possibile", in funzione del tempo medio occorrente per la riparazione dei guasti delle apparecchiature, e/o per il reperimento dei pezzi di ricambio a carico di Laziodisu.

Il livello minimo di servizio complessivo garantito per i guasti non bloccanti, su base mensile e per ciascun turno di mensa, dovrà essere non inferiore al 97%, ovvero tale che un degrado di servizio (misurato come tempo di N. A. indipendentemente dalle cause) non risulti superiore al 3% su base mensile e per ciascun turno di mensa.

Per quanto concerne i guasti bloccanti, ovvero quelli che impediscono l'accesso in mensa degli utenti, la Ditta deve garantire un tempo massimo di ripristino pari ad 1(una) ora dalla segnalazione del guasto (a partire dall'arrivo sul posto del personale della ditta stessa che comunque non può superare le due ore)

In caso di concomitanza di più guasti la priorità di intervento sarà indicata dal personale di Laziodisu.

B) Manutenzione adeguativi ed evolutiva

I tempi di rilascio delle modifiche dovranno essere concordati con il Responsabile CED di Laziodisu.

ART. 4 REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI

Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:

◆ per l'Appaltatore:

- il Responsabile del Servizio: la persona fisica, nominata dall'Appaltatore, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti di Laziodisu.

Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività:

1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto;
2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi;
4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell' Amministrazione;

◆ per l'Amministrazione:

- **Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**²: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) oltre a quelle previste dal presente Capitolato.

Il comma 4 dell'art. 31 del Codice dei contratti individua i compiti fondamentali del RUP nelle varie fasi del procedimento di affidamento. Rispetto a tale previsione, si ritiene che il RUP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa prevista dal Codice dei contratti e dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, eseguirà i seguenti compiti (elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva):

² Si vedano le **linee guida n. 3** "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni*" adottate dall'ANAC con delibera del 26 ottobre 2016, come aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

- coordina ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- accerta le cause impreviste e imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- compie, su delega del datore di lavoro committente le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
- provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
 - a. copia degli atti di gara;
 - b. copia del contratto;
 - c. documenti contabili;
 - d. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
 - e. certificati delle eventuali prove effettuate;
- attesta la regolare esecuzione;
- verifica la tempestività della domanda, della regolarità della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dei concorrenti.

ART. 5 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente Capitolato d'oneri, l'aggiudicatario si impegna sostenendo tutti gli oneri economici a conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- coprire tutte le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'affidatario, con pieno sollievo tanto della stazione appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;
- corrispondere il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della fornitura, fossero arrecati a persone o all'immobile interessato dalla fornitura;
- effettuare tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, tra cui quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico, ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, a eventuali permessi per carico - scarico merci;

- verificare che il personale incaricato per lo svolgimento del servizio sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro in conformità all'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

- impiegare, per lo svolgimento delle forniture e dei servizi, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL e in possesso di quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

- utilizzare personale che osservi diligentemente le disposizioni disciplinari di Laziodisu e che sia in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l'utenza;

- utilizzare strumenti e apparecchiature idonei per l'esecuzione della fornitura;

- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;

- dichiarare la conformità delle apparecchiature tecniche e loro installazione;

- l'impegno a conformarsi a tutte le ulteriori indicazioni fornite dall'Amministrazione nel corso del progetto.

L'aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, all'evenienza, agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o DM10) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'onere, l'impresa appaltatrice si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione.

ART. 6 PENALITÀ

L'Appaltatore deve garantire l'esatta e puntuale esecuzione del contratto.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal Responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale complessivo e comunque non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;

- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice dei contratti pubblici e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Quando il RUP, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere il corretto adempimento del contratto, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

♦ Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di mancata esatta consegna del materiale oggetto dell'ordinativo, per tre volte anche non consecutive;
 - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
 - applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
 - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
 - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
 - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
 - cessione anche parziale del contratto o subappalto;
 - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
 - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- 20
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - perdita dei requisiti previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
 - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
 - inosservanza durante l'esecuzione del servizio economica formulate in sede di affidamento;
 - inosservanza degli obblighi di consegna previsti dall'art. 1 del presente Capitolato.
 - inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di Laziodisu.
 - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società

Poste italiane spa.

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 310 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

ART. 8 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che dovrà riportare i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'affidamento;
- b) l'importo della prestazione;
- c) il n. del CIG
- d) l'indicazione dell'intervento effettuato;
- e) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di Laziodisu).

Le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo accertamento documentato della corretta esecuzione del servizio e conseguente loro approvazione da parte del RUP.

La Ditta appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a Laziodisu - Via Cesare de Lollis, 24/15-00185 Roma.

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.

L'aggiudicataria, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante).

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

Codice Univoco Laziodisu: EVY0ZN

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.13 del presente Capitolato.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alle successiva normativa in materia.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Le risorse necessarie per il pagamento delle prestazioni indicate dal presente Capitolato provengono da fonti ordinarie dell'Amministrazione.

L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.

A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.

Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.

Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione. In difetto di tale notizia, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del

lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, della Copia Modelli DM10 dei lavoratori impegnati nell'appalto (di veda l'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016).

Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti).

Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (si veda l'art. 30, comma 4 del codice dei contratti).

ART. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella delibera Anac n. 556 del 31 maggio 2017 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Restano, tuttavia, fermi gli idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato e/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3,

della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti e/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiare i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.

ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena la nullità (si veda l'art. 105, comma 1 del Codice dei contratti).

ART. 12 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

L'Amministrazione potrà recedere per carenza sopravvenuta della copertura finanziaria idonea a sostenere l'esecuzione del servizio. In tal caso, l'operatore economico non potrà pretendere alcun esborso economico o altro onere relativo al contratto, salvo per le prestazioni già eseguite.

L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta a modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.

ART. 13 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

ART. 14 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Leonardo Farnesi.

ART. 16 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE

L'Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto con le modalità previste dal MEPA, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

ART. 17 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Laziodisu.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione. L'esercizio del diritto d'accesso è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

ART. 19 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

ART. 20 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, al Regolamento di attuazione del Codice, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.

Timbro e firma per accettazione

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nel presente Capitolato, ed in particolare le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 14 (Penali); art. 15 (Risoluzione del contratto); art. 20 (Recesso); art. 21 (Recesso del contratto da parte dell'aggiudicatario); art. 27 (Foro competente); art. 28 (Clausola compromissoria).

Timbro e firma per accettazione
